

# 61969J0029

<a href="#">Link permanente</a> (per i bookmark)	<b>Dati complementari:</b> <input type="checkbox"/> Lingue e formati disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input type="button" value="GO"/>
< Nota bibliografica 1 di 2 >		
<p><b>Titolo e riferimento</b></p> <p><b>Sentenza della Corte del 12 novembre 1969.</b></p> <p><b>Erich <b>Stauder</b> contro Stadt Ulm - Sozialamt.</b></p> <p><b>Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germania.</b></p> <p><b>Causa 29-69.</b></p> <p><i>raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00419</i>  <i>edizione speciale danese pagina 00107</i>  <i>edizione speciale greca pagina 00147</i>  <i>edizione speciale portoghese pagina 00157</i>  <i>edizione speciale spagnola pagina 00387</i>  <i>edizione speciale svedese pagina 00421</i>  <i>edizione speciale finlandese pagina 00419</i></p> <p><b>Testo</b></p> <p><a href="#">html</a></p> <p><b>Lingua facente fede</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ tedesco</li> </ul> <p><b>Date</b></p> <p>del documento: 12/11/1969 della domanda: 26/06/1969</p> <p><b>Classificazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Codice repertorio giurisprudenza:</b>  <b>A-05 L'ordinamento giuridico comunitario / Interpretazione del diritto comunitario</b>  <b>A-01.02.01.00 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Diritti fondamentali / In generale</b></li> <li>▶ <b>Argomento:</b>  agricoltura, prodotti lattiero-caseari</li> </ul> <p><b>Altre informazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Autore:</b> Corte di giustizia delle Comunità europee</li> <li>▶ <b>Forma:</b> sentenza</li> </ul> <p><b>Procedimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Tipo di procedimento:</b> Domanda pregiudiziale</li> <li>▶ <b>Osservazioni:</b> Commissione, Istituzioni</li> </ul>		

- ▶ **Nazionalità delle parti:**  
Repubblica federale di Germania
- ▶ **Giudice relatore:**  
Mertens de Wilmars
- ▶ **Avvocato generale:**  
Roemer
- ▶ **Giudice a quo:**  
\*A9\* Verwaltungsgericht Stuttgart, Vorlagebeschuß vom 18/06/1969 (VRS IV/103/69)  
\*P1\* Verwaltungsgericht Stuttgart, Beschuß vom 03/12/1969 (VRS IV/103/69)

## Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**  
Catalano, N.: Il Foro italiano 1970 IV Col.205-206  
Ehlermann, Claus-Dieter: Europarecht 1970 p.41-47  
Meier, Gert: Deutsches Verwaltungsblatt 1970 p.614-615  
Jánošíková, Martina: Rozsudok "Stauder", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločností 2006 p.7-10  
Klingenbrunner, Alexander ; Raptis, Julia LEMONIA: Die Justiziabilität der Grundrechte-Charta nach dem Reformvertrag von Lissabon, Journal für Rechtspolitik - JRP 2008 p.139-146

## Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**  
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**  
Convalida (con decisione pregiudiziale) [31969D0071](#)  
Interpreta [31969D0071](#) A04T2  
Interpreta [31969D0244](#)
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**  
[31969D0071-A04](#): P 424  
  
[31969D0071-C9](#): P 425  
  
[31969D0244](#): P 425  
  
[11957E189-L4](#): P 424 425
- ▶ **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

## Testo

Doppia visualizzazione: [DE](#) [EN](#) [FI](#) [FR](#) [IT](#) [NL](#) [SV](#)

[Massima](#)  
[Parti](#)  
[Oggetto della causa](#)  
[Motivazione della sentenza](#)  
[Decisione relativa alle spese](#)  
[Dispositivo](#)

### Parole chiave

++++

1 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - DECISIONE DESTINATA A TUTTI GLI STATI MEMBRI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE

( TRATTATO CEE, ART . 189 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI - COMPREDONO I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - LA CORTE NE GARANTISCE L' OSSERVANZA

**Massima**

*1 . QUANDO UNA DECISIONE UNICA E DESTINATA A TUTTI GLI STATI MEMBRI, L' ESIGENZA CH' ESSA SIA APPLICATA E QUINDI INTERPRETATA IN MODO UNIFORME ESCLUDE LA POSSIBILITA DI CONSIDERARE ISOLATAMENTE UNA DELLE VERSIONI, E RENDE AL CONTRARIO NECESSARIA L' INTERPRETAZIONE BASATA SULLA REALE VOLONTA DEL LEGISLATORE E SULLO SCOPO DA QUESTO PERSEGUITO, ALLA LUCE DI TUTTE LE VERSIONI LINGUISTICHE .*

*2 . LA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA NON RIVELA ALCUN ELEMENTO CHE POSSA PREGIUDICARE I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, CHE FANNO PARTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO, DI CUI LA CORTE GARANTISCE L' OSSERVANZA .*

**Parti**

NEL PROCEDIMENTO 29-69

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DAL VERWALTUNGSGERICHT DI STOCCARDA NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

ERICH **STAUDER**,

E

LA CITTA' DI ULM - SOZIALAMT ( ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA ),

**Oggetto della causa**

LA QUESTIONE DEFERITA E LA SEGUENTE :

SE SIA COMPATIBILE COI PRINCIPI GENERALI DEL VIGENTE DIRITTO COMUNITARIO IL FATTO CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE IN DATA 12 FEBBRAIO 1969 ( 69/71/CEE ) DISPONGA CHE, PER LA FORNITURA DI BURRO A PREZZO RIDOTTO AI BENEFICIARI DI DETERMINATE FORME DI ASSISTENZA PUBBLICA, L' ACQUIRENTE DEVE DICHIARARE AL VENDITORE IL PROPRIO NOME .

**Motivazione della sentenza**

1 CON ORDINANZA 18 GIUGNO 1969, PERVENUTA NELLA CANCELLERIA DI QUESTA CORTE IL 26 GIUGNO 1969, IL VERWALTUNGSGERICHT DI STOCCARDA HA DEFERITO, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, LA QUESTIONE DEL SE SIA COMPATIBILE COI PRINCIPI GENERALI DEL VIGENTE DIRITTO COMUNITARIO IL FATTO CHE L' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE 12 FEBBRAIO 1969, N . 69/71, SUBORDINI LA FORNITURA DI BURRO A PREZZO RIDOTTO, AI BENEFICIARI DI DETERMINATE FORME DI ASSISTENZA SOCIALE, ALLA DICHIARAZIONE AL VENDITORE DEL NOME DELL' ACQUIRENTE .

2 DETTA DECISIONE, DESTINATA A TUTTI GLI STATI MEMBRI, AUTORIZZA QUESTI ULTIMI, ONDE FAVORIRE LO SMERCIIO NEL MERCATO COMUNE DELLE ECCEDEXENZE DI BURRO, A PORRE A DISPOSIZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONSUMATORI, ASSISTITI DALLA PUBBLICA BENEFICIENZA, DEL BURRO A UN PREZZO INFERIORE AL NORMALE . QUESTA AUTORIZZAZIONE E ACCOMPAGNATA DA DETERMINATE CONDIZIONI, INTESE A GARANTIRE FRA L' ALTRO CHE IL PRODOTTO IMMESSO SUL MERCATO NON SARA SVIATO DALLA SUA DESTINAZIONE .

A TALE SCOPO, L' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE N . 69/71 STABILISCE IN DUE DELLE SUE VERSIONI, TRA CUI QUELLA TEDESCA, CHE GLI STATI DEVONO FARE IN MODO CHE I BENEFICIARI POSSANO ACQUISTARE IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI SOLO PRESENTANDO UN " BUONO INDICANTE IL LORO NOME ", MENTRE NELLE ALTRE VERSIONI SI PARLA SOLO DELLA PRESENTAZIONE DI UN " BUONO INDIVIDUALIZZATO ", IL CHE CONSENTE DI VALERSI DI MEZZI DI CONTROLLO DIVERSI DALLA DESIGNAZIONE NOMINATIVA DEL BENEFICIARIO . SI DEVE QUINDI PRECISARE ANZITUTTO L' ESATTA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE LITIGIOSA .

3/4 QUANDO UNA DECISIONE UNICA E DESTINATA A TUTTI GLI STATI MEMBRI, L' ESIGENZA CH' ESSA SIA APPLICATA E QUINDI INTERPRETATA IN MODO UNIFORME ESCLUDE LA

POSSIBILITA DI CONSIDERARE ISOLATAMENTE UNA DELLE VERSIONI, E RENDE AL CONTRARIO NECESSARIA L' INTERPRETAZIONE BASATA SULLA REALE VOLONTA DEL LEGISLATORE E SULLO SCOPO DA QUESTO PERSEGUITO, ALLA LUCE DI TUTTE LE VERSIONI LINGUISTICHE . IN UN CASO COME LA FATTISPECIE, DEVE PREVALERE L' INTERPRETAZIONE MENO ONEROSA, OVE SIA SUFFICIENTE A GARANTIRE GLI SCOPI CHE LA DECISIONE DI CUI TRATTASI SI PROPONE . NON SI PUO' POI AMMETTERE CHE IL LEGISLATORE ABBAIA VOLUTO, IN DETERMINATI PAESI MEMBRI, IMPORRE OBBLIGHI PIU GRAVOSI CHE IN ALTRI .

5 QUEST' INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NELLA DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE, SECONDO LA QUALE UNA MODIFICA DESTINATA A SOPPRIMERE L' ESISTENZA DELLA NOMINATIVITA ERA STATA PROPOSTA DAL COMITATO DI GESTIONE, CUI IL PROGETTO DELLA DECISIONE N . 69/71 ERA STATO SOTTOPOSTO PER PARERE .

6 DALL' ULTIMO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE RISULTA CHE LA COMMISSIONE HA INTESO FAR PROPRIA LA MODIFICA PROPOSTA .

NE CONSEGUE CHE LA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA DEV' ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CH' ESSA NON IMPONE - SENZA TUTTAVIA VIETARLA - L' IDENTIFICAZIONE NOMINATIVA DEL BENEFICIARIO . LA COMMISSIONE HA QUINDI POTUTO PUBBLICARE IL 29 LUGLIO 1969 UNA DECISIONE RETTIFICATIVA IN QUESTO SENSO .

7 CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI PUO' PERTANTO SCEGLIERE FRA VARI METODI DI INDIVIDUALIZZAZIONE . COSI' INTERPRETATA, LA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA NON RIVELA ALCUN ELEMENTO CHE POSSA PREGIUDICARE I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, CHE FANNO PARTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO, DI CUI LA CORTE GARANTISCE L' OSSERVANZA .

#### **Decisione relativa alle spese**

8 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

NEI CONFRONTI DELLE PARTI IN CAUSA, QUESTO PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DI UNA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT DI STOCCARDA, AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

#### **Dispositivo**

LA CORTE,

STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI STOCCARDA, CON ORDINANZA 18 GIUGNO 1969,

AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) L' ARTICOLO 4, SECONDO TRATTINO, DELLA DECISIONE CEE 12 FEBBRAIO 1969 N . 69/71, RETTIFICATA CON DECISIONE N . 69/244 CEE, DEVE ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CH' ESSA IMPONE SOLTANTO L' INDIVIDUALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI, SENZA PERALTRO IMPORRE O VIETARE LA LORO IDENTIFICAZIONE NOMINATIVA A SCOPO DI CONTROLLO .

2 ) L' ESAME DELLA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI STOCCARDA NON RILEVA ALCUN ELEMENTO ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI .

**In alto**